



News

28/08/2018 00:14

DIRITTO E FISCO

La nuova Iva cambia i voucher

Claudio Della Monica e Umberto Cassinari

Si profila una rivoluzione per le società emittenti voucher di welfare aziendale, buoni spese e carburante, a causa delle nuove regole Iva in arrivo dal 1° gennaio 2019 (vedi ItaliaOggi dell'11 agosto scorso).

Dal punto di vista delle imposte dirette, l'erogazione di beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, tipicamente quelli previsti dalla lettera f), comma 2, art. 51 Tuir e quelli generici di valore fino a 258,23 euro del comma 3, secondo periodo, può avvenire anche mediante documenti di legittimazione («voucher»); in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (art. 51, comma 3-bis, Tuir). Tali documenti devono dare diritto ad un solo bene o servizio (art. 6, comma 1, dm 25 marzo 2016); fanno eccezione i beni o servizi di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro, che possono essere cumulativamente indicati in un unico documento purché il valore totale degli stessi non ecceda il suddetto limite (art. 6, comma 2, dm citato).

Sotto il profilo Iva, fino al 31 dicembre di quest'anno i predetti documenti di legittimazione non rilevano ai fini dell'imposta, in quanto, per definizione, costituiscono una mera cessione di denaro ex art. 2, comma 3, lett. a), Dpr n. 633/72.

Tralasciando i voucher di valore nominale fino a 258,23 euro che, se rappresentativi di più servizi, verranno attratti nella disciplina Iva dei buoni-corrispettivo multiuso secondo cui l'Iva, come accade adesso, è esigibile solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi prestati, per quelli rappresentativi di un unico bene o servizio di valore nominale anche superiore ai 258,23 euro le società emittenti dovranno attentamente verificarne la rispondenza alle condizioni fissate dai nuovi buoni-corrispettivo monouso, ove l'imposta è dovuta al momento dell'emissione. Ad esempio, se comprendono servizi o prestazioni accessorie assoggettati a un diverso regime Iva. Ancora: se, nell'ambito di un unico e ben individuato servizio, sono previsti differenti trattamenti Iva (servizio termale con fonti sorgive e curative, esenti; servizio termale con acqua dell'acquedotto, al 22%).

Per quanto riguarda le indicazioni da riportare sul nuovo buono-corrispettivo da offrire nell'ambito del welfare aziendale, sarà necessario tenere conto delle prescrizioni provenienti dalle diverse normative. Oltre alle identità dei potenziali cedenti o i beni/servizi da cedere, previsti dalle nuove regole Iva, andranno indicati il valore nominale, il nominativo del titolare-beneficiario (cosa su cui oggi spesso colpevolmente si sorvola, con possibili ricadute in termini fiscali e contributivi a carico dei datori di lavoro, a meno che costoro non si avvalgano di piattaforme informatiche di welfare aziendale i cui gestori opportunamente stampigliano il nominativo del dipendente sul voucher o comunque registrarne l'accesso in piattaforma), nonché l'indicazione che non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare né essere monetizzati o ceduti a terzi (art. 6, comma 1, dm citato).

Un'ultima doverosa annotazione conseguente: posto che la società emittente fatturerà al datore di lavoro il buono-corrispettivo monouso con l'applicazione dell'Iva, si attende una presa di posizione ufficiale sulla detraibilità della stessa ai sensi dell'art. 19 Dpr n. 633/72, non potendosi fare affidamento solo sulla risposta ad interpello (peraltro negativa) n. 904-603/2017 rilasciata dalla Dre Lombardia (vedi Italia Oggi del 19 agosto 2017).

ItaliaOggi copyright - 2018. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it